

Tempistica abilitazione all'uso delle attrezzature - Accordo 22 febbraio 2012

Si fa riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012 in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e smi, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Al riguardo si precisa che l'Accordo è **ENTRATO IN VIGORE il 12 marzo 2013** cioè dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 12 marzo 2012.

Limitatamente ai **lavoratori del settore agricolo o forestale(SAF)**, per effetto della L. 9 agosto 2013 n.98 (c.d. "Decreto del fare"), l'entrata in vigore è stata differita al 22 marzo 2015. Successivamente in conseguenza alla L. 27 febbraio 2015 n.11 (c.d. "Milleproroghe") l'**ENTRATA IN VIGORE** dell'obbligo dell'abilitazione per i **lavoratori del SAF** è stato ulteriormente differito al **31 dicembre 2015**.

La **NORMA TRANSITORIA** del citato Accordo, al punto 12.1, stabilisce che i **lavoratori (ad esclusione di quelli del SAF)** che alla data di entrata in vigore, cioè il 12 marzo 2013, sono incaricati dell'uso delle attrezzature, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi, cioè **entro il 12 marzo 2015**. Mentre, la suddetta norma transitoria stabilisce che i **lavoratori del SAF**, in conseguenza della L. 9 agosto 2013 n.98 (c.d. "Decreto del fare") e della L. 27 febbraio 2015 n.11 (c.d. "Milleproroghe"), debbano effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore (31 dicembre 2015) dell'obbligo di abilitazione, cioè **entro il 31 dicembre 2017**.

Riconoscimento della FORMAZIONE pregressa		
Casistica	Entro quando effettuare l'aggiornamento per i lavoratori (ad esclusione di quelli del settore agricolo o forestale)?	Entro quando effettuare l'aggiornamento per i lavoratori del settore agricolo o forestale?
9.1.a: Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, frequentati prima della data di entrata in vigore dell'Accordo, cioè prima del 12.3.13 (31.12.15 x il SAF)	entro 5 anni dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro il 12 marzo 2018	entro 5 anni dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro il 31 dicembre 2020
9.1.b: Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati, frequentati prima della data di entrata in vigore dell'Accordo, cioè prima del 12.3.13 (31.12.15 x il SAF)	entro 24 mesi dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro il 12 marzo 2015	entro 24 mesi dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro il 31 dicembre 2017
9.1.c: Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, frequentati prima della data di entrata in vigore dell'Accordo, cioè prima del 12.3.13 (31.12.15 x il SAF)	entro 24 mesi dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro il 12 marzo 2015 con verifica finale dell'apprendimento	entro 24 mesi dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro il 31 dicembre 2017 con verifica finale dell'apprendimento
Riconoscimento della ESPERIENZA pregressa		
9.4.: Lavoratori del settore agricolo o forestale che alla data (del 12 marzo 2013, ma per effetto del c.d. "decreto del fare" 22.3.15 e oggi per effetto del c.d. "milleproroghe" è stata spostata al 31 dicembre 2015) di entrata in vigore dell'Accordo sono in possesso di ESPERIENZA documentata almeno pari a 2 anni, e cioè prima del 31 dicembre 2015	entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (ovvero dal 12 marzo 2012) e cioè entro il 12 marzo 2017	

Nota: tutti coloro che non avranno frequentato i corsi di aggiornamento entro le date previste in tabella per il riconoscimento della formazione pregressa o dell'esperienza pregressa non avranno titolo al riconoscimento e dovranno conseguire il titolo abilitativo effettuando i corsi previsti negli allegati dell'Accordo.